







Risultano depositati solo i bilanci del 2021 e del 2022 i quali rappresentano i seguenti dati:

- per il 2021 attivo € 37.444,00; debiti € 111.324,00; ricavi € 67.743,00;
- per il 2022 attivo € 58.867,00; debiti € 107.088,00; ricavi € 107.517,00;

Inoltre, risultano depositate:

- dichiarazione dei redditi del 2022 per l'anno 2021 che riporta quali componenti positivi annotati € 60.284,00 e nel risultato del conto economico utili per € 4.162,00;
- dichiarazione dei redditi del 2023 per l'anno 2022 che riporta quali componenti positivi annotati € 125.684,00 e nel risultato del conto economico perdite per € 3.457,00;
- dichiarazione dei redditi del 2024 per l'anno 2023 che riporta quali componenti positivi annotati € 2.796,00 e nel risultato del conto economico utili per € 420,00.

All'attualità i debiti tributari attestati dall'Agenzia delle Entrate sono circa € 78.203,45 e i debiti contributivi sono pari ad € 12.367,52.

Dalla visura protesti emergono sessantuno protesti a carico della resistente per il complessivo importo di circa € 260.000,00.

Non vi sono esecuzioni mobiliari ed immobiliari, mentre nell'ultimo biennio risulta un procedimento monitorio a carico della resistente per € 45.000,00.

Dalla documentazione acquisita, quindi, non vi sono elementi per ritenere che l'attivo, i ricavi e i debiti (pur ingenti) dell'ultimo triennio superino le soglie previste.

Pertanto, devono ritenersi sussistenti sufficienti elementi per qualificare la società resistente come impresa minore.

La domanda di apertura della liquidazione giudiziale va, quindi, rigettata.

### 4.3 PRESUPPOSTI DELLA APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA

La domanda subordinata di apertura della liquidazione controllata, invece, può essere accolta.

La dichiarazione di apertura della liquidazione controllata presuppone il riscontro della sussistenza dei presupposti di ammissione di cui agli articoli 2, lettera c), 268, 269 e 270 CCII.

Con riferimento al presupposto soggettivo, il debitore deve essere qualificabile come consumatore, professionista, imprenditore minore, imprenditore agricolo o start-up innovativa o ancora come ogni eventuale tipo debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza.

Con riferimento al presupposto oggettivo deve sussistere lo stato di sovraindebitamento di cui all'art. 2 lettera c) CCII, che fa riferimento tanto allo stato di crisi quanto a quello di insolvenza, come definiti dalle lettere a) e b) del medesimo art. 2.

Per le domande proposte da creditori, poi, ai fini della procedibilità della domanda, va riscontrata una debitoria complessiva superiore ad € 50.000,00.



Nel caso di specie, la società resistente, come già rappresentato *supra*, può essere qualificata come impresa minore.

Il credito allegato dalla parte ricorrente, poi, è superiore all'importo minimo di € 50.000,00, senza considerare la debitoria certificata dall'Agenzia delle Entrate.

Lo stato di insolvenza, pure, può dirsi accertato.

Come noto, l'insolvenza è lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.

In tema di accertamento dello stato di insolvenza del debitore fallendo, l'elemento esteriore più indicativo dello stato di insolvenza è il marcato sbilanciamento tra l'attivo e il passivo patrimoniale accertati, non compensato dalla prospettiva di un favorevole andamento futuro degli affari o da eventuali ricapitalizzazioni dell'impresa (v. Cass. civ. Sez. I Ord., 14/01/2019, n. 646).

Nei confronti della resistente sono stati levati numerosissimi protesti, anche per importi elevati; lo stesso credito della parte ricorrente è fondato su da due effetti cambiari rispettivamente di importo di € 50.000,00 e di € 25.000,00 scaduti e regolarmente protestati.

I tentativi di esecuzione intrapresi dalla parte ricorrente, inoltre, non sono risultati fruttuosi.

Come anticipato, i debiti tributari attestati dall'Agenzia delle Entrate sono circa € 78.203,45 e i debiti contributivi sono pari ad € 12.367,52.

Gli esigui ricavi da ultimo dichiarati non si presentano idonei a fronteggiare la debitoria documentata in atti.

Pertanto, a fronte di tale situazione lo stato di insolvenza può dirsi provato.

### 1. DISPOSITIVO

Tutto ciò esposto, il Tribunale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 1, 2, 27, 37, 40, 41, 42, 49 e 50 C.C.I.,

### P.Q.M.

1. **DICHIARA** la contumacia della MG Servizi S.r.l., (P.IVA 05829700656) con sede in Palomonte alla Via Lembo snc, in persona dell'Amministratore e legale rappresentante pro tempore
2. **RIGETTA** la domanda principale di apertura della procedura di liquidazione giudiziale della MG Servizi S.r.l., (P.IVA 05829700656) con sede in Palomonte alla Via Lembo snc, in persona dell'Amministratore e legale rappresentante pro tempore sig.
3. **ACCOGLIE** la domanda subordinata di apertura della procedura di liquidazione controllata della MG Servizi S.r.l. (P.IVA 05829700656) con sede in Palomonte alla Via Lembo snc in persona dell'Amministratore e legale rappresentante pro tempore sig.





16. **DISPONE** ai sensi dell'art. 150 CCII come richiamato dall'art. 270 comma 5, CCII che dal giorno della dichiarazione di apertura della procedura sino al deposito del provvedimento di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII, che “nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione giudiziale, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura”;
17. **DISPONE**, ai sensi del comma 1 dell'art. 272 CCII, che il liquidatore, entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza, aggiorni l'elenco dei creditori, ai quali la sentenza va notificata ai sensi dell'articolo 270, comma 4, precisando che il termine di cui all'articolo 270, comma 2, lettera d), può essere prorogato di trenta giorni;
18. **ASSEGNA** ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di 90 giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, essi devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo di posta elettronica della procedura, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, secondo quanto disposto nell'art. 201 CCII;
19. **AVVISA** i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la Cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la Cancelleria, saranno considerate inammissibili e, quindi, come non pervenute;
20. **AVVISA** i creditori e i terzi che dovranno sempre indicare l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. 10, comma 3, CCII;
21. **DISPONE**, ai sensi del comma 2 dell'art. 272 CCII, che entro novanta giorni dall'apertura della liquidazione controllata il liquidatore completi l'inventario dei beni del debitore, rediga un programma in ordine a tempi e modalità della liquidazione e depositi lo stesso, ai fini dell'approvazione del Giudice Delegato, precisando che si applica l'art. 213, commi 2, 3 e 4, CCII; **21. DISPONE**, ai sensi del comma 2 dell'art. 272 CCII, che il liquidatore entro novanta giorni rediga (alla luce degli atti acquisiti anche ai sensi degli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.) e depositi in PCT, per l'approvazione da parte del G.D., il programma della liquidazione, precisando che si applica, per quanto compatibile, l'art. 213 CCII;
22. **INVITA** il liquidatore a verificare: - la convenienza per le liti attive e le liquidazioni dei beni; - il reddito effettivamente necessario per il debitore e la sua famiglia; - l'ammissione in privilegio, ai valori minimi della fascia indeterminabile da € 52.000,00 a € 260.000,00, del credito per redazione di ricorso in materia concorsuale dell'eventuale difensore che abbia assistito il debitore atteso che ai sensi dell'art. 269 CCII il ricorso può essere presentato personalmente dal debitore, con l'assistenza dell'OCC;



